



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 13/02/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento contro cessione del quinto e contro delegazione di pagamento, entrambi stipulati in data 10/10/2013 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi del 27/10/2017 e del 02/05/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***724: il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 709,40, di cui € 369,60 a titolo di commissioni di attivazione, € 23,00 a titolo di commissioni di gestione e € 316,80 a titolo di oneri relativi al costo di intermediazione;
- per il contratto n. ***553: il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.274,61, di cui € 534,45 a titolo di commissioni di attivazione, € 72,00 per commissioni di gestione e € 668,16 a titolo di oneri relativi al costo di intermediazione.

In ogni caso, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, evidenziando in primo luogo la necessità di dichiarare la riunione dei due ricorsi, in applicazione dell'art. 274 c.p.c., in quanto presentano lo stesso *petitum* (il rimborso dei costi accessori non goduti per effetto dell'estinzione anticipata dei finanziamenti contratti dal medesimo soggetto).

Eccepisce poi, in relazione a entrambi i contratti di finanziamento:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche il ricorrente, confermando le iniziali richieste, chiede all'Arbitro di accogliere la domanda presentata con i ricorsi.

DIRITTO

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Venendo al merito del ricorso e prendendo le mosse dal contratto n. ***724, va rilevata la natura *up front* dei costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto. In particolare, parte resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l’indicazione della provvigione.

Natura recurring deve invece ascriversi alle commissioni di attivazione e gestione, entrambe costituendo il corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l’intero arco temporale di attuazione del rapporto. Con particolare riguardo alle commissioni di gestione, peraltro, l’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Il contratto tuttavia non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, donde l’applicabilità del criterio proporzionale lineare.

Ritiene pertanto il Collegio che, in relazione al contratto n. ***724, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	5,55%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,90%

r/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 672,00	€ 369,60	€ 221,09	○	○	€ 369,60
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 211,20	€ 126,34	○	€ 188,20	€ 23,00
○	costi di intermediazione (up front)	€ 576,00	€ 316,80	€ 189,51	○	○	€ 189,51
○					○	○	
○					○	○	
○					○	○	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 582,11
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Passando alla disamina del contratto n. ***553, si segnala ancora una volta la natura up front dei costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto. In particolare, parte resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione.

Natura recurring deve invece ascriversi alle commissioni di attivazione e gestione, entrambe costituendo il corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. Con particolare riguardo alle commissioni di gestione, peraltro, l'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Il contratto tuttavia non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, donde l'applicabilità del criterio proporzionale lineare.

Ritiene pertanto il Collegio che, in relazione al contratto n. ***583, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,55%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,77%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 974,40	€ 584,64	€ 377,73			€ 584,64
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 72,00	€ 46,52	€ 50,19	€ 50,19	€ 21,81
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.113,60	€ 668,16	€ 431,69			€ 431,69
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.038,14
interessi legali	si

PQM

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.620,25, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS